



Fiumalbo li, 13-02-2019

OGGETTO: ORDINANZA N. 14

IL SINDACO

Premesso che in caso di animali morsicatori, su richiesta del proprietario e previo parere del Servizio Veterinario, può essere effettuata l'osservazione dell'animale presso il domicilio dello stesso;

Visti:

- il R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. avente per oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- l'art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la L.R. n. 19/1982 e s.m.i., concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- la L.R. n. 19/1994 e s.m.i., sul riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- la L.R. N. 5/2005 e s.m.i., recante "Norme a tutela del benessere animale";

Ricorrendo le seguenti condizioni:

- che il proprietario dell'animale morsicatore abbia presentato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena richiesta di osservazione dello stesso presso il proprio domicilio;
- che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena abbia espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di animali morsicatori:

- di isolare, custodire e tenere in osservazione, in apposito locale e/o in recinto chiuso, l'animale morsicatore per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data della procurata lesione;
- di non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti durante il periodo di osservazione;
- di ottemperare alle misure aggiuntive che il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena riterrà opportuno prescrivere e che verranno comunicate per iscritto all'interessato dal medesimo Servizio Veterinario;

AVVERTE

- che gli oneri economici del periodo di osservazione sono a carico del proprietario dell'animale;



→ che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per la comminazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dall'art. 358 del R.D. n. 1265/1934, fatte salve le maggiori pene previste dal codice penale;

→ che trascorso con esito favorevole il suddetto periodo di osservazione, opportunamente certificato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena, sarà da considerarsi cessato ogni obbligo imposto dalla presente ordinanza;

DISPONE

→ che copia del presente atto venga trasmesso al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena, competente per territorio;

→ che alla presente ordinanza venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all'Albo pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Fiumalbo.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

IL SINDACO
Campi Mirto